

PAGAMENTI A RATE: RIAMMESSI I DECADUTI

LEGGE N. 160/2016

IN COSA CONSISTE LA RIAMMISSIONE?



Chi è decaduto dal beneficio della rateizzazione entro il **30 giugno 2016**, può chiedere nuovamente una dilazione delle somme non ancora versate. All'atto della domanda di rateizzazione non è obbligato a pagare in un'unica soluzione le rate arretrate che sono scadute. Occorre presentare la richiesta di riammissione improrogabilmente **entro il 20 ottobre 2016**.

QUANTE RATE POSSO OTTENERE?



La nuova rateizzazione può essere concessa fino a un massimo di 72 mensilità. Chi è decaduto da una dilazione straordinaria con più di 72 rate, può avere lo stesso numero di rate approvate nel precedente piano.

QUALI REGOLE DEVO RISPETTARE PER NON DECADERE NUOVAMENTE?



La Legge n. 160/2016 stabilisce che il contribuente riammesso alla rateizzazione decada in caso di mancato pagamento di due rate, anche se non consecutive.

COSA SUCCEDE DOPO IL 20 OTTOBRE 2016?



Il contribuente decaduto dalla rateizzazione può essere comunque riammesso, a prescindere dalla data della decadenza, ma a condizione che le rate scadute siano integralmente pagate al momento della domanda.

DOVE TROVO IL MODULO PER PRESENTARE LA DOMANDA?



Il modulo per chiedere la riammissione al beneficio della rateizzazione (mod. RR1) è disponibile allo sportello o nella sezione modulistica-rateizzazione del sito www.gruppoequitalia.it



ATTENZIONE. Si ricorda che, fino alla data di effettiva presentazione della domanda di riammissione, Equitalia può attivare le procedure cautelari/esecutive per il recupero del debito.